

Adeguata verifica antiriciclaggio a tutto campo

Lo schema di DLgs. attuativo della IV Direttiva antiriciclaggio, in pubblica consultazione, amplia gli obblighi di commercialisti ed esperti contabili

/ Maurizio MEOLI

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia ha sottoposto a **consultazione pubblica** lo schema di DLgs. attuativo della Direttiva 2015/849/UE del Parlamento Europeo e del consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento 2012/648/UE e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Posta la conferma (all'art. 3, rubricato "soggetti obbligati") che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel caso di esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, nonché ai **revisori legali** ed alle società di revisione legale che abbiano o meno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedi, si evidenzia come rispetto alla disciplina attualmente in vigore sembrerebbero emergere rilevanti differenze.

Innanzitutto, è espressamente stabilito che gli obblighi antiriciclaggio si applicano anche ai professionisti nell'espletamento, ai sensi della normativa vigente, dell'incarico di **curatore fallimentare e commissario giudiziale** nelle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942, con riferimento al fallito e alle parti in causa. Attualmente, invece, l'obbligo di adeguata verifica è, in tali casi, escluso dalla risposta UIC del 21 giugno 2006 n. 15, secondo la quale "l'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziarica, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale...".

Viene da chiedersi, quindi, ove dovesse trovare conferma il ricordato disposto normativo, come ci si dovrebbe comportare in relazione agli ulteriori incarichi, **non espressamente contemplati** tra quelli che determinano l'insorgenza degli obblighi antiriciclaggio, nei quali, comunque, il professionista si presenti come ausiliario del giudice (ad esempio, amministratore giudiziario).

Non trova conferma, inoltre, l'attuale comma 3 dell'art. 12, ai sensi del quale, gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione "non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di **redazione e/o di trasmissione** delle dichiarazioni derivanti da obblighi fi-

scali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12". Se ne potrebbe dedurre la volontà legislativa di attrarre nell'ambito di applicabilità della disciplina antiriciclaggio anche tali attività, annullando, per tal via, tutti gli sforzi profusi dalla categoria per pervenire a tale esenzione.

Analogo discorso vale per la mancata conferma dell'esonero – di cui all'art. 12 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 6 comma 1 lett. d) del DLgs. 151/2009 – dagli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti degli **organi di controllo**, comunque denominati; fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52, che impone specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti "destinatari" del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme in esso contenute.

Di conseguenza, gli obblighi antiriciclaggio verrebbero ad applicarsi anche ai **Collegi sindacali** privi delle funzioni di revisione legale ed agli altri organi di controllo di soggetti "non destinatari" degli obblighi antiriciclaggio, seppure non pare possa dirsi venuta meno l'esigenza che ha condotto all'attuale esenzione, ovvero il fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una "prestazione professionale" per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un "rapporto organico" con la stessa (cfr. la Relazione illustrativa del DLgs. 151/2009).

Nell'ambito dei soggetti "destinatari" degli obblighi antiriciclaggio, peraltro, la bozza di DLgs. continua a prevedere che i componenti del Collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme di cui al DLgs. 231/2007 ed a rispettare i correlati e specifici obblighi di comunicazione.

Ad ogni modo, l'obiettivo della consultazione è quello di acquisire i primi **orientamenti** e le **osservazioni** che i soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza, volessero segnalare. In tale contesto, quindi, sarà possibile suggerire le modifiche funzionali rispetto ad una ragionevole delimitazione degli obblighi in questione.

La consultazione, si ricorda, è curata dall'Ufficio IV - Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

I commenti possono essere inviati con posta elettronica, specificando nell'oggetto l'argomento posto in consultazione, **entro il 20 dicembre 2016**, all'indirizzo e-mail dt.antiriciclaggio@tesoro.it.